



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 22/2021

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività didattica sul territorio della Regione Liguria.

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l'art. 3;

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;

Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'art.1 comma 16;

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale) convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;

le delibere del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021, con le quali è stato prorogato, da ultimo, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;

il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) successivamente abrogato;

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021) convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29;

il DPCM 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici);

Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” ;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute:

- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
- 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;
- Le successive ordinanze relative a misure di contenimento del contagio nelle altre Regioni italiane;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare la n. 18 del 23 aprile 2021;

PRESO ATTO del report di monitoraggio settimanale della cabina di regia, relativo alla settimana 19 - 25 aprile 2021 che evidenzia “la discesa dei nuovi casi e del

numero di pazienti ricoverati, ma il quadro complessivo resta ancora ad un livello impegnativo. L'indice di trasmissibilità R_t calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,80- 0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente, ma sotto l'uno anche nel limite superiore.

Tre Regioni hanno un R_t puntuale maggiore di uno. Tra queste, due Regioni (Campania e Sicilia) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. L'incidenza è in lenta diminuzione ma ancora molto elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale.

La ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia.”.

PRESO ATTO della relazione della struttura Prevenzione e Programmazione di A.Li.Sa. -update 5 maggio 2021- “Evoluzione del quadro epidemiologico COVID-19 in Liguria con focus sulla circolazione negli adolescenti tra i 13 e i 19 anni”, depositata agli atti d'ufficio, si evince che “Il quadro epidemiologico in Regione Liguria è stato caratterizzato da un progressivo aumento degli indicatori di trasmissione virale a partire dalla seconda metà di febbraio, protratta fino ai primi giorni di aprile. Da tale periodo si è osservato un calo dell'incidenza media giornaliera, probabilmente dovuto all'efficacia delle misure adottate a livello nazionale e regionale, tornata nelle settimane precedenti a mostrare valori vicini a quanto osservato in periodo pre-picco.

In particolare nell'ultima settimana (26 aprile - 2 maggio 2021), l'incidenza media giornaliera ha presentato valori pari a 1,60 casi/10.000 ab., inferiori del 14% rispetto a quanto osservato a metà febbraio.

L'andamento dell'incidenza stratificato per età è risultato caratterizzato da una riduzione nella popolazione anziana a partire dalla metà di gennaio riconducibile all'efficacia della campagna vaccinale e da un aumento nella fascia di età compresa tra i 13 ed i 19 anni, a partire dalla seconda metà di febbraio, culminata nella prima settimana di aprile con valori di incidenza media giornaliera vicini ai 4 casi/10.000 ab.

Nonostante il calo dell'incidenza media giornaliera mostrato in tutte le fasce di età avvenuto a partire dai primi giorni di aprile, i valori medi giornalieri della popolazione di età compresa tra i 13 ed i 19 anni, seppur in diminuzione, risultano essere gli unici con valori di incidenza media giornaliera ancora superiori ai 2 casi/10.000 ab.

Il trend epidemiologico osservato si riflette sul numero di provvedimenti di quarantena delle classi, degli alunni e del personale SARS-CoV-2 positivo. Dapprima è stata osservata una diminuzione del numero di classi in quarantena, osservata a partire dalla seconda metà di marzo, in concomitanza con l'emanazione delle ordinanze Regionali. Successivamente nelle ultime settimane era stato evidenziato un aumento delle emissioni di provvedimenti di quarantena per la totalità delle classi, ed in particolare delle classi delle Scuole Secondarie di II grado. Infine, negli ultimi 7 giorni si è registrata nuovamente una diminuzione dei provvedimenti di quarantena: sono stati registrati un totale di 105 provvedimenti di quarantena negli ultimi sette giorni, rispetto ai 141 della settimana precedente; in particolare i provvedimenti emessi per le Scuole Secondarie di II grado sono passati da 39 (22-28 aprile 2021) a 33 negli ultimi 7 giorni”.

RITENUTO che il quadro sopra esposto, con riferimento alla fascia d'età 13-19, evidenzia ancora una situazione di rischio tale da configurare eccezionale e straordinaria necessità che impone il mantenimento di misure precauzionali relative alla modulazione dell'attività didattica in presenza;

RILEVATE le perduranti criticità relative a:

- situazione epidemiologica nella Regione, come rappresentata dalla relazione della competente struttura tecnica regionale (A.Li.Sa.);
- ridotta capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale al 50 per cento come stabilito dal DPCM 2/3/2021;
- limiti connessi agli spazi ridotti nelle aule degli istituti scolastici;
- rischio di assembramento all'esterno degli edifici scolastici;

RITENUTO opportuno, nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19, stabilire che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, al fine di garantire l'attività didattica in presenza ad almeno il 70% e fino all'80% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

RITENUTO di stabilire che la presente ordinanza abbia efficacia fino al 22 maggio 2021, anche ai fini della valutazione dell'andamento della situazione epidemiologica.

Sentito il Ministro della Salute

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, a far data dal 10 maggio 2021:

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, al fine di garantire l'attività didattica in presenza ad almeno il 70% e fino all'80% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 10 maggio 2021 e ha efficacia fino alle ore 24:00 del 22 maggio 2021.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

al Ministero della Salute;

al Ministero dell'Istruzione;

al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

ai Prefetti;

ai Sindaci;

ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;

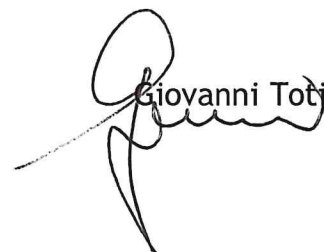
al Sindaco della Città Metropolitana;

alle Aziende ed Enti del SSR.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI e ALFA.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, li 6 maggio 2021



Giovanni Toti